

## Le carte della Chiesa pavese

*Il Capitolo della cattedrale di Pavia fra XII e XIII secolo: spigolature canonistiche*

### 1. L'oggetto di studio

Il presente contributo si iscrive nel più ampio lavoro di studio della sezione dell'Archivio Diocesano ove sono conservate le pergamene risalenti al secolo XIII. La pergamena inventariata al n. 924 a sua volta riporta un testo composto nel corso del XII secolo ovvero la nota *Charta consuetudinum antiquarum Ticinensis Ecclesiae*. Tale documento è stato oggetto di una pubblicazione assai nota, perlomeno in ambito locale, di Mons. Faustino Gianani. In questa sede, avvalendoci del prezioso lavoro edito ci limiteremo a formulare alcune osservazioni - spigolature - di prospettiva canonistica volte a: (1) a comprendere il livello dell'evoluzione dell'istituto capitolare pavese nell'epoca in cui si colloca la *Charta* e (2) cogliere quali influssi ha avuto l'esperienza pavese sul canonico, vescovo e canonista Bernardo Balbi e, attraverso la sua opera, sul diritto della Chiesa Universale.

### 2. Una breve contestualizzazione

È noto che i Capitoli dei canonici e i capitoli delle cattedrali fioriscono nell'ampio periodo compreso fra l'VIII e il XI secolo e si formano sulla falsariga di esperienze di vita comune monastica, sono favoriti dalla gerarchia come strumenti che facilitano una più rigorosa osservanza della disciplina ecclesiastica. Una tale novità «si inserisce nella corrente riformatrice dell'epoca gregoriana, che si preoccupa di restaurare la disciplina e la dignità della vita clericale». L'organizzazione dei Capitoli cattedrali è davvero varia e difficilmente la fisionomia di Capitoli di diverse città, in particolar modo distanti geograficamente, possono risultare sovrapponibili. Nondimeno la struttura fondamentale si può ricondurre a tre elementi sempre presenti: (1) la vita comune; (2) una gerarchia interna; (3) la presenza di un patrimonio (*praebendae*) connesso ai canonicati.

### 3. Torniamo a Pavia

In un contesto così variegato si pone l'esperienza pavese che è documentata dalla *Charta*. Storicamente, tracce significative della presenza del Capitolo a Pavia si possono riscontrare già dal secolo X e infatti è presumibilmente ascrivibile alla seconda metà del IX secolo, una suddivisione del patrimonio ecclesiastico in due mense separate, quella episcopale e quella canonica che documenterebbe in modo incontrovertibile l'esistenza e la piena operatività di un Capitolo cattedrale.

Veniamo però alla *Charta*.

Una lettura canonistica della *Charta* consente di operare una molteplicità di osservazioni: ci limiteremo a notare tre punti paradigmatici connessi a vario titolo alla questione decisiva della partecipazione alla *potestà di governo* del vescovo da parte dei canonici e quindi, in ultima analisi, al rapporto fra *potere episcopale* e *potere dei canonici*, il che manifesta il condensato della relazione dell'episcopato con il territorio.

Anzitutto al numero 16 recita, la *Charta* prevede che “[il vescovo] non può, in tutta la Diocesi, conferire una Chiesa, né può istituire nella stessa Canonica alcun Canonico, né promuovere alcuno dei Canonici della anzidetta Chiesa ad un Ordine Sacro, senza il consiglio o il consenso del Prevosto e degli altri anzidetti Canonici”.

Una tale previsione appare, per tutta evidenza, davvero interessante, non solo e non tanto perché sottopone il potere del vescovo al consiglio/consenso di un'autorità esterna, vale a dire il Capitolo, ma

soprattutto perché condiziona le scelte di governo del vescovo a criteri di preferenza dettati dal Capitolo stesso. Si potrebbe intravedere in una tale disposizione una sorta di “autotutela” che il Capitolo cattedrale impone al vescovo con lo scopo di preservare una libertà che potrebbe essere minata da interventi episcopali non graditi *ad intra* e *ad extra*. Più in particolare, una tale regola tende ad escludere la possibilità di vedere annoverati in Capitolo soggetti non graditi, così indirettamente stabilendo una sorta di chiusura “endogamica” del Capitolo stesso.

Il numero 18 prevede che “il Vescovo senza il consiglio del Prevosto e il consenso anche degli altri Canonici Preti della stessa Chiesa non deve affatto colpire di interdetto o di scomunica né assolvere da interdetto o da scomunica” e altrove al numero 26 della *Charta*. prevede che, in caso di sede vacante il Prevosto della Cattedrale ha il potere, con il consiglio dei canonici e di altri ecclesiastici della città, di comminare la pena dell’interdetto sopra la città.

Tali disposizioni segnano l’attribuzione al Capitolo di una cooperazione nell’esercizio della *potestas puniendi in Ecclesia*, che rappresenta un dato assai significativo se paragonato con esperienze analoghe: è infatti chiaro che la partecipazione all’esercizio della materia penale nella vita della Chiesa documenta la condivisione della potestà suprema nell’ambito della Chiesa particolare, soprattutto nel momento della sede vacante.

Una riflessione a parte merita la questione dell’elezione del vescovo che viene appena accennata nel testo: in merito il numero 25 stabilisce che “il Prevosto, nell’elezione, ha un’autorità e una potenza maggiore di qualsiasi altro”.

Senz’altro il processo di elezione del vescovo ha sempre rappresentato un terreno di battaglia per le diverse istanze insistenti in tale ambito, tuttavia, è noto, come ruolo decisivo lo abbia detenuto per molti secoli il Capitolo della cattedrale e, più in particolare il Prevosto della Cattedrale, segno dell’ampia partecipazione del clero cittadino a questo processo.

Sinteticamente, dunque, si può dire che la amplissima partecipazione al governo sotto il profilo della sede vacante, dell’ambito penale, della scelta del vescovo e, non ultimo, della scelta dei canonici documentano il ruolo decisivo che già verso la metà del XII secolo il Capitolo pavese aveva assunto nei confronti del vescovo, espressione chiara del “clima” ove accanto alla dimensione potestativa sacramentale permane forte l’istanza potestativa più direttamente connessa al territorio.

Una tale osservazione è peraltro confermata implicitamente dalla natura giuridica della *Charta*: essa si presenta come un atto di natura convenzionale fra canonici e Vescovo. Da questo punto di vista un esame *ictu oculi* dell’incipit consente di rilevare con chiarezza una tale fisionomia, in particolare dove si parla di *conventiones* fra canonici e il vescovo con la sua “famiglia”. Una convenzione, dunque, con prestazioni reciproche i cui soggetti posti su un ideale piano di parità.

#### 4. Una nota su Bernardo Balbi

Il canonista che si appropria a questo documento, alla *Charta*, però, non può farlo senza considerare il contesto, non solo storico, ma soprattutto delle fonti del diritto canonico dell’epoca. In questa prospettiva emerge la rilevanza del più noto dei canonisti pavesi, vale a dire Bernardo Balbi, canonico prima del Capitolo della cattedrale di Pavia e poi vescovo pavese negli anni immediatamente successivi alla redazione della *Charta*.

Bernardo Balbi non è noto ai più tanto come vescovo di Faenza e Pavia, ma come canonista, il più noto dei canonisti pavesi. La sua fama è intimamente legata alla celebre sistematica che egli adottò nella sua opera denominata *Compilatio prima*, da lui stesso intitolata *Breviarum extravagantium*, che vedeva una organizzazione razionale della materia canonica secondo l’ordine *Iudex-Iudicium-Clerus-Connubia-Crimen*.

La storiografia canonistica usualmente riconduce l'importanza di Bernardo alla sistematica poc'anzi citata che, è noto, fu decisiva per il successivo sviluppo delle fonti canoniche e che divenne la sistematica "ordinaria" utilizzata nei secoli successivi.

Per quanto riguarda gli influssi dell'esperienza pavese documentata nella *Charta* sul lavoro canonistico di Bernardo, e dunque, indirettamente sulla disciplina della Chiesa Universale, i legami si evidenziano in modo assai chiaro nella *Summa decretalium*. In particolare, nel rapporto fra il numero 16 della *Charta* più sopra citato e Libro III, titolo IX della *Summa*, dove Bernardo scrive che "Occorre sapere che nell'ambito della Chiesa cattedrale il Vescovo, senza il consiglio dei Canonici, non deve dare alcuna nomina alla prelatura della Chiesa o casa religiosa". In merito appare quasi inutile segnalare la singolare coincidenza, anche meramente terminologica, con la *Charta*.

In un altro noto testo del canonista pavese si trovano tracce significative della prassi codificata dalla *Charta*, vale a dire nella *Summa de electione*, trattato del 1177. Se si esamina, infatti il numero 25 della *Charta* ove si riporta la procedura della scelta del vescovo si potrà notare una identità di fondo di prospettiva con il testo di Bernardo, nella fondamentale *regula iuris* secondo la quale - cito Bernardo - «coloro che sono a Capo delle chiese della città e cappellani della città se non sono soggetti ad altre chiese, sono quelli vincolati da un particolare rapporto con il vescovo e devono intervenire nella elezione del vescovo».

L'identica concezione che soggiace a entrambi i testi è riconducibile alla preminenza, nella elezione del vescovo, della rappresentanza del clero urbano e in particolare del Prevosto della Chiesa cattedrale. Tali congruenze sono rilevate anche da Vittorio Lanzani che in proposito osserva come Bernardo affronti la materia della scelta del vescovo «con indubbi riferimenti alla tradizione da vissuta».

##### 5. *Considerazioni conclusive*

È bene tornare alle domande che hanno guidato questo breve studio, che ripropongo: (1) a che livello dell'evoluzione dell'istituto capitolare medioevale si colloca la *Charta*? (2) Quali influssi ha avuto l'esperienza pavese sul canonico, vescovo e canonista Bernardo Balbi?

Purtroppo, la risposta al primo quesito non può che presentarsi come strutturalmente insoddisfacente: la *Charta consuetudinum* è, per tutta evidenza – e il *nomen* lo denuncia chiaramente – la raccolta di *consuetudini*, frutto di un processo di stratificazione normativa avvenuto dal IX secolo a metà del XII. Essa rispecchia, secondo varie prospettive, le evoluzioni più significative, tanto canoniche, quanto liturgiche proprie dell'istituto del Capitolo fra X e XII secolo, pertanto essa rappresenta un documento *che manifesta uno sviluppo nel tempo della fisionomia e delle regole del Capitolo cattedrale pavese*.

Per quanto attiene al secondo quesito, invece, è evidente il debito che il canonista Bernardo ha verso l'esperienza pavese, tanto che potremmo a ragione sostenere che attraverso gli scritti di Bernardo tratti dell'esperienza pavese diventano paradigma universale, soprattutto con riguardo alle opere di età non matura la cui genesi è ascrivibile al periodo del canonicato pavese.

Abbiamo dunque visto un testo che accoglie sistematizzandola la disciplina normativa consuetudinaria frutto del passato accolta e riletta da Bernardo, il quale forte di questa tradizione si apre alla più profonda innovazione sistematica collocandosi all'ideale crocevia fra diritto canonico classico e *ius novum*.